



COMUNE DI FOZA
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
E DELLE FORNITURE AD ESSI CONNESSE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.10.2012

Entrato in vigore in data 09.11.2012

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei seguenti lavori in economia nonché delle forniture ad essi connesse :

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 123 e s.m.i.;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori dell'appaltatore inadempiente.

E' vietata la suddivisione artificiosa di un'opera, lavoro-servizio o fornitura che possa considerarsi con carattere unitario.

Art. 2 Responsabile del procedimento dei lavori in economia

I lavori di cui all'art. 1 saranno eseguiti sotto la diretta responsabilità del Responsabile del Servizio preposto, che assume la carica di responsabile del procedimento. Lo stesso a sua volta potrà individuare all'interno della Ripartizione un dipendente cui affidare l'incarico di responsabile del procedimento per il singolo lavoro.

Art. 3 Forma della procedura per l'esecuzione dei lavori in economia

La procedura per l'esecuzione dei lavori in economia può assumere due forme:

- a) amministrazione diretta
- b) cottimo

Nella prima il responsabile del procedimento impiega direttamente il personale del Comune o personale assunto appositamente, compra i materiali, noleggia i mezzi e quant'altro occorra all'esecuzione dei lavori elencati all'art. 1. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro I.V.A. esclusa.

Nella esecuzione per cottimo, invece , il Comune affida, con le procedure di cui all'art. 6,

ad una impresa, l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a 100.000 Euro I.V.A. esclusa, di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 4 Programmazione

Il programma annuale dei lavori di cui all'art. 128 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. è corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione ancorchè sommaria.

Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

Art. 5 Atti progettuali per l'esecuzione dei lavori

Per l'affidamento dei lavori in amministrazione diretta il responsabile del procedimento predisporrà un'apposita relazione descrittiva, con allegato disciplinare tecnico-descrittivo utile a chiarire la necessità dei lavori da eseguire, dei materiali e dei mezzi da impiegare, dei tempi di realizzazione, di consegna e delle modalità di pagamento.

Per l'affidamento dei lavori per cottimo il responsabile del procedimento predisporrà:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo
- c) le condizioni di esecuzione
- d) il termine di ultimazione dei lavori
- e) le modalità di pagamento
- f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista. In questo caso la risoluzione del contratto sarà dichiarata dal responsabile del procedimento, previa diffida del direttore dei lavori, fatti comunque salvi i diritti e le facoltà riservate al Comune dal contratto e dalla legge.

Art. 6 Procedura per l'aggiudicazione

Per i lavori il cui importo di aggiudicazione è inferiore a **40.000 Euro I.V.A. esclusa**, gli affidamenti in economia sono effettuati con le modalità della procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa

consultazione di almeno **tre operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Le ditte sono invitate mediante fax o posta elettronica. L'offerta dovrà essere presentata mediante fax, posta elettronica o lettera raccomandata, secondo quanto richiesto nell'invito formulato dal Responsabile del Servizio. Dovrà comunque risultare agli atti la data ed il numero di protocollo del ricevimento.

In casi particolari, e su espressa autorizzazione della Giunta Comunale, per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

Per i lavori il cui importo di aggiudicazione è **superiore a 40.000 Euro I.V.A. esclusa, ed inferiore a 100.000 Euro I.V.A. esclusa**, gli affidamenti in economia sono effettuati con le modalità della procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Le ditte sono invitate mediante fax o posta elettronica. L'offerta dovrà essere presentata mediante fax, posta elettronica o lettera raccomandata, secondo quanto richiesto nell'invito formulato dal Responsabile del Servizio. Dovrà comunque risultare agli atti la data ed il numero di protocollo del ricevimento.

L'affidatario dei lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dal Comune possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Per lavori la cui natura specialistica non consenta il reperimento di ditte partecipanti nel numero minimo indicato, è possibile derogare dalle precedenti procedure.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici e pubblicazione nell'albo pretorio del Comune dei nominativi degli affidatari.

Art. 7 Provvedimento di aggiudicazione

L'esame dei preventivi in seduta non pubblica ed il relativo provvedimento di

aggiudicazione dei lavori o delle forniture verrà effettuato dal Responsabile del Servizio con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

Art.8 Determina a contrattare

Per i lavori che dovranno essere eseguiti secondo le procedure di aggiudicazione di cui al precedente art. 6 per importi superiori a 40.000 Euro I.V.A. esclusa, la richiesta di preventivi dovrà essere formalizzata solo dopo l'adozione della determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del D.lgs. 267/2006 salvo che il lavoro non figuri già nel programma annuale di cui all'art. 128 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Art. 9 Ordinazioni dei lavori in economia

Per i lavori e per la fornitura di materiali il cui importo non superi 40.000 Euro I.V.A. esclusa, l'ordinazione a terzi avviene solo dopo la sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione ed impegno, munita del visto di esecutività, che dovrà essere controfirmata dall'Impresa in segno di accettazione.

Un esemplare della determinazione viene consegnato alla impresa appaltatrice che dovrà citarla nella fattura.

In alternativa il Responsabile del servizio potrà optare per la sottoscrizione di un apposito contratto, nella forma della scrittura privata, previa presentazione di una polizza fidejussoria di importo pari al 10% del valore della aggiudicazione.

Per i lavori e per la fornitura di materiali il cui importo complessivo superi 40.000 Euro I.V.A. esclusa, l'ordinazione a terzi avviene solo dopo la sottoscrizione di un apposito contratto, in forma pubblica amministrativa previa presentazione di una polizza fidejussoria di importo pari al 10% del valore della aggiudicazione.

Art. 10 Certificato di regolare esecuzione - collaudo - regolare fornitura

La conclusione dei lavori e delle forniture eseguite in economia è attestato rispettivamente da:

- certificato di regolare esecuzione emesso dal Responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori nominato nell'ambito del personale tecnico del Comune
- certificato di regolare fornitura, emesso dal responsabile del procedimento.

Per lavori e forniture di importo inferiore a 10.000 Euro I.V.A. esclusa il certificato di regolare fornitura è sostituito dal visto apposto dal responsabile del procedimento/

direttore dei lavori direttamente sulla fattura.

Art. 11 Provvedimenti in casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati sinteticamente i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 100.000 Euro I.V.A. esclusa, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità .

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163, comma 5 del Regolamento sui lavori pubblici.

Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro cinque giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e, unitamente al verbale di somma urgenza, la sottopone alla approvazione del Consiglio Comunale che nei termini di cui ai sensi all'art. 191 comma 3° del D.Lgs. 267/2000 provvede alla regolarizzazione della spesa e all'approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 12 Perizia suppletiva per maggiori spese

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento approva una perizia suppletiva, e la comunica per la presa d'atto alla Giunta Comunale.

Art. 13 Accesso ai procedimenti

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento, l'Amministrazione Comunale garantisce a tutti i cittadini il diritto

all'informazione sull'attività da essa svolta nel corso delle procedure per l'esecuzione dei lavori " in economia".

Il diritto di accesso informale si esercita mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento .

Il diritto di accesso formale si esercita mediante richiesta in carta libera fatta, di regola, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione ed indirizzata al Sindaco e al Responsabile del servizio.

Art.14 Controlli - Vestiario

Il servizio di controllo interno compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti in economia eseguiti; sul loro contenuto e sul rispetto delle norme racchiuse nel presente regolamento.

Il personale tecnico ed operaio appartenenti al Servizio Manutenzioni sono obbligati nel servizio esterno ad indossare vestiario con il logo del Comune di Foza. A tal fine il Responsabile del servizio disporrà periodicamente l'acquisto di vestiario e calzature in regola con le norme antinfortunistiche.

Art. 15 Rinvio a fonti legislative

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio informatico del Comune ed entrerà in vigore il decimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

FONTI:

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

125. Lavori, servizi e forniture in economia.

(art. 24, L. n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta.

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti ⁽²⁶⁶⁾;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di

rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro ⁽²⁶⁷⁾ per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro ⁽²⁶⁸⁾ per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ⁽²⁶⁹⁾.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

(266) Lettera così modificata dalla lettera dd) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(267) L'importo di «137.000 euro» è da intendersi sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con «130.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(268) L'importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con «200.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(269) Comma così modificato dalla lettera m-bis) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

D.P.R. 5-10-2010 n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Publicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

Capo III

Lavori in economia

Art. 173 *Cottimo fiduciario (art. 144, commi 3 e 4, D.P.R. n. 554/1999)*

1. *L'atto di cottimo deve indicare:*

- a) *l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;*
- b) *i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;*
- c) *le condizioni di esecuzione;*
- d) *il termine di ultimazione dei lavori;*
- e) *le modalità di pagamento;*
- f) *le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;*
- g) *le garanzie a carico dell'esecutore.*

2. *L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del codice è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.*

Art. 174 *Autorizzazione della spesa per lavori in economia (art. 145, D.P.R. n. 554/1999)*

1. *Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.*

2. *Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.*

Art. 175 *Lavori d'urgenza (art. 146, D.P.R. n. 554/1999)*

1. *Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.*

2. *Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.*

Art. 176 *Provvedimenti in casi di somma urgenza (art. 147, D.P.R. n. 554/1999)*

- 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.*
- 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.*
- 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.*
- 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.*
- 5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.*

Art. 177 *Perizia suppletiva per maggiori spese (art. 148, D.P.R. n. 554/1999)*

- 1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.*
- 2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.*